CAMERA DEI DEPUTATI N. 2531-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

nella seduta del 9 novembre 1956

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario europeo ed esecuzione del Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto 1955

Presentata alla Presidenza il 4 giugno 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene presentato alla nostra approvazione è, forse, l'epilogo, ma certamente la tappa risolutiva, del cammino verso il regolare funzionamento degli scambi intra-europei.

Trattasi infatti della ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario europeo e della sua applicazione provvisoria, concluso a Parigi il 5 agosto 1955.

Si arriva così alla conclusione di una serie di Accordi internazionali quali vennero sottoposti alle successive ratifiche del Parlamento man mano che la materia si evolveva verso il progredire del sistema dei cambi intra-europei e si formavano le strutture giuridiche adeguate a tale progresso.

Si parte infatti dall'Accordo istitutivo dell'Unione Europea dei Pagamenti (U.E.P.) che

risale al 19 settembre 1950 e si seguono via via le modifiche attuate attraverso ben sei Protocolli addizionali che si negoziarono negli anni successivi e vennero portati davanti al Parlamento per le conseguenti ratifiche rese necessarie per la applicazione progressiva di quel primo Accordo che, ripetiamo, portava l'atto costitutivo della Banca europea. La quale, a sua volta, era stata preceduta da altri Accordi in materia, accordi che, come il Parlamento farà bene a ricordare, regolavano i famosi diritti di traenza collegati direttamente o indirettamente con il Piano Marshall e con le prime fasi di cooperazione europea.

È tutta una storia che si delinea attraverso a graduali realtà ed a strumenti giuridici successivamente adottati allo scopo.

Sconvolto dalla guerra il commercio internazionale, compromesse le monete di ogni singolo Stato, ridotti i cambi ad un rudimentale rapporto bilaterale, si è dovuto risalire lentamente la scala dei rapporti naturali e fondamentali fra le varie economie finanziarie e monetarie dei Paesi europei per stabilire quel complesso di mezzi, di garanzie e di facilitazioni che sono indispensabili per i moderni traffici.

A comprova della constatazione di questo procedere per tappe successive, vogliamo far notare che nella stessa seduta di Commissione degli Esteri nella quale venne discusso il disegno di legge che sto presentando, venne pure discusso ed approvato il disegno di legge n. 2601, che contiene la ratifica dei Protocolli addizionali n. 6 e n. 7 del primitivo Accordo 19 settembre 1950, istitutivo dell'Unione europea dei pagamenti, Protocolli nei quali si proroga fino al luglio 1957 la esecuzione di quel primo Accordo con le necessarie adattazioni e modifiche. Il chè sta a significare se non l'equivalersi, il succedersi continuo di questi plurimi strumenti come settori di una costruzione in un cantiere di lavoro.

La convertibilità delle monete fra i Paesi – tutti o alcuni – legati da quell'Accordo, sarà la meta finale alla quale si potrà dire di aver raggiunto la desiderata liquidità degli scambi fra i vari Stati.

Tutti questi Accordi corrono fra i paesi partecipi dell'O. E. C. E. che come si sa è l'organismo che presiede alla riorganizzazione economica dell'Europa occidentale.

Vuolsi anche qui rilevare che i vari rapporti che si vanno creando fra i paesi, assumono man mano una consistenza istituzionale sicché si può concludere che anche per il campo finanziario siamo davanti davvero ad un quadro istituzionale che sarà destinato a formare una delle strutture portanti dell'edificio europeo.

Nel Preambolo dell'Accordo è precisamente detto che i Governi firmatari sono « desiderosi di stabilire un quadro istituzionale che possa permettere lo sviluppo della cooperazione monetaria in Europa ed aiutare così le parti contraenti ad eseguire le decisioni dell'O. E. C. E. (Organizzazione europea di cooperazione economica) dirette a sostenere la politica commerciale e la liberazione degli scambi e delle transazioni visibili ».

I mezzi con cui lo scopo vuole realizzarsi sono due: il Fondo Europeo: il Sistema multilaterale dei regolamenti.

* * *

Fondo. — Il Fondo è destinato a concedere crediti a breve scadenza – durata massima due anni – per aiutare le Parti Contraenti a far fronte alle difficoltà temporanee nella bilancia dei pagamenti, nel caso che sbilanci temporanei possano mettere in pericolo il livello raggiunto nel sistema di liberazione intra-europeo.

L'ammontare del fondo, secondo quanto dispone l'articolo 3, sarà in totale di 600.000.000 di unità di conto, di cui una gran parte sarà proveniente dall'U. E. P. ed il resto verrà versato per contribuzioni dai vari Stati. Tuttavia le contribuzioni dell'Italia (prevista in 15 milioni) e di qualche altro Paese meno fornito di mezzi finanziari saranno versate solo in caso di necessità.

Come si sa l'unità di conto è valutata in grammi 0,88867088 di oro fino, corrispondenti presso a poco all'attuale valore del dollaro degli Stati Uniti.

Ove si verifichi il caso di una eccedenza e cioè che il Fondo non abbia più bisogno di versamenti, questi verranno rimborsati. Mentre per l'articolo 6 è previsto che le contribuzioni beneficino di un giusto interesse.

I crediti possono essere accordati dal Fondo alle Parti Contraenti che ne fanno domanda e l'articolo 7 dà qualche istruzione in proposito.

* * *

Sistema multilaterale dei regolamenti. — Il Sistema multilaterale ha per scopo di facilitare il regolamento delle transazioni effettuate nelle monete e nelle zone monetarie delle Parti Contraenti. Ciò avverrà mediante la messa a disposizione dei mezzi di finanziamento tempestivi e temporanei e soprattutto con la contabilità liquidativa dei saldi a

periodi molto brevi, cioè praticamente ad intervalli mensili.

Il Sistema non ha quindi la finalità creditizia, non si fanno dei crediti, ma quella di mettere in essere un immediato congegno di stabilità nella convertibilità, entro termini fissi e brevissimi. Condizione essenziale è fissare un cambio medio e tenere a disposizione quel tanto di mezzi che occorre nell'intervallo delle operazioni di pagamento previste dal Sistema.

Tali mezzi sono elencati nell'articolo 10 nella tabella *B*. Ciascuna Parte Contraente dovrà allo scopo:

a) fissare le limitazioni nella fluttuazione della propria moneta in rapporto al determinato cambio medio;

b) mettere nell'intervallo fra i regolamenti un determinato importo in moneta a disposizione di tutti i Paesi membri che ne facciano domanda;

c) regolare mesilmente i debiti netti e accettare a sua volta mensilmente il regolamento dei crediti netti.

Tutto ciò riportato nella moneta fissata nell'Accordo.

Particolari disposizioni sono previste nell'articolo 14 nei casi di modificazione del prezzo dell'oro, mentre gli articoli 15 e 16 danno norme su eventuali Convenzioni particolari fra gli Stati.

* * *

Regime amministrativo e finanziario — Tutto il sistema si articola su determinati organi amministrativi che sono: il Consiglio; il Comitato direttivo; un Agente.

Diciamo subito che il perno di tutto il funzionamento del Fondo e del Sistema è costituito dall'*Agente* il quale svolge la attività periferica attraverso le Banche centrali degli Stati contraenti. L'Agente altro non è se non la ben nota Banca dei regolamenti internazionali (B. I. R.), la cui competenza e le cui funzioni in questo campo sono regolati da speciali patti.

Il *Consiglio* a sua volta altro non è se non lo stesso Consiglio proprio dell'O. E. C. E. (Consiglio composto dei Ministri rappresentanti dei vari Stati), con tutti i poteri che gli sono assegnati nell'articolo 18 del presente Accordo. Il Consiglio però si avvale di un *Comitato direttivo* composto da sette membri nominati dal Consiglio stesso fra le persone presentate dagli Stati contraenti. L'articolo 19 detta le norme relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato direttivo che rappresenta il potere di decisione al livello esecutivo. Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza di voti e potranno essere modificate dal Consiglio dell'O. E. C. E. solo nel caso siano contrarie ai termini dell'Accordo e a precedenti decisioni del Consiglio stesso.

In pratica pertanto codesti Organi centrali mettono in essere le operazioni previste dall'Accordo, collegandosi con ciascuna Banca centrale dei Paesi contraenti, come abbiamo detto, attraverso l'Agente cioè la B.I.R. Sicché una volta che le decisioni degli organi collegiali (Consiglio e Comitato) sono prese, e l'Agente se ne è assunta la esecuzione, le operazioni si compiono nei riguardi di ciascuna Parte Contraente, tramite la prpria Banca centrale (articolo 21).

* * *

Disposizioni finali e Liquidazione del Fondo. — Il titolo 4° dell'Accordo porta una serie di disposizioni che concernono specialmente le modalità di ratifica, le modalità di adesione dei Membri e nonché quelle di sospensione e di ritiro dei Membri stessi.

Per l'articolo 31 è previsto che alla fine del primo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo si possa addivenire ad un riesame generale del funzionamento previsto nel titolo II (articoli da 8 a 16) dell'Accordo stesso; e si possano così introdurre le modifiche pel funzionamento successivo. Evidentemente infatti il sistema che verrà messo in atto può dar luogo a delle difficoltà di adattamento e di funzionamento che richiedono dei successuvi adattamenti; e perciò si prevedono i mezzi di revisione.

Le disposizioni finali prevedono anche la cessazione dell'Accordo e l'eventuale liquidazione del Fondo. Questa ultima è regolata da un apposito Annesso, che reca le disposizioni per eventuali rimborsi dei residui.

* * *

Protocollo di applicazione provvisoria dell'accordo monetario europeo. — L'Accordo monetario europeo e il sistema multilaterale dei pagamenti sono destinati ad entrare in vigore quando i vari Accordi, cui abbiamo accennato in principio, abbiamo prodotto le condizioni necessarie e sufficienti alla vita del nuovo ordinamento. In specie tale entrata in vigore si potrà verificare al termine finale dell'Accordo relativo all'U. E. P. Affinchè il passaggio avvenga utilmente, e si possano applicare al tempo stesso le nuove norme, è stato redatto il Protocollo di applicazione provvisoria che è annesso all'Accordo di cui è richiesta la ratifica.

Si tratta in particolare di mettere ancora una volta a punto il famoso articolo 36 (dell'Accordo basilare 19 settembre 1950) che è quello su cui si basano tutte le successive proroghe e tutte le variazioni dei complessi Accordi successivi di cui abbiamo più volte accennato.

Il Protocollo, riferendosi appunto a tale articolo 36 dell'Accordo basilare 1950, prevede che le nuove norme dell'Accordo attuale possano entrare in vigore, anche in via provvisoria, sotto certe condizioni che il Protocollo stesso enumera. Il Protocollo autorizza tale applicazione provvisoria, sempre nell'intento finale di adeguare le disposizioni teoriche alle varie circostanze pratiche, e alle varie difficoltà che naturalmente possono verificarsi, in una materia tanto delicata e complessa quanto è quella del ristabilimento e dello sviluppo dei rapporti economico-finanziari internazionali.

* * *

Onorevoli colleghi, nel processo di sviluppo dei rapporti internazionali si è venuto recentemente a compiere un ulteriore passo istituzionale con la creazione del Mercato comune prevista dagli Accordi 25 marzo 1957, Accordi che dovranno essere discussi nei nostri Parlamenti per la ratifica.

L'attuale disegno di legge presenta invece una più modesta tappa, limitata al terreno finanziario, e sulla quale non pare necessario indugiarsi. Favorire i rapporti internazionali sul piano economico finanziario significa finalmente facilitare anche quelli sul piano politico specialmente sul piano sociale nel quale si ripercuotono le eventuali remore e gli eventuali contrasti. Per tali motivi riteniamo di dover suggerire la approvazione del disegno di legge in questione.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo monetario europeo firmato a Parigi il 5 agosto 1955.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente ed al Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso firmati a Parigi il 5 agosto 1955 a decorrere dalla loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.